

si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali, come avanti decretate.

« Sino alla revisione dell'anno successivo non potranno farsi a tali liste altre variazioni fuori quelle che fossero ordinate in virtù di decreti proferiti nelle forme stabilite negli articoli che seguono, od in conseguenza del decesso di elettori, o per causa di perdita per essi incorsa dei diritti civili e politici, in virtù di sentenza passata in giudicato. »

Dunque è impossibile al collegio elettorale di Recco di fare ora una qualunque variazione alla lista elettorale, e dovevano necessariamente essere ammessi a questa votazione fossero o non elettori quelli che si trovavano iscritti all'epoca della medesima; e la Camera non può in nessun modo annullare questa elezione, perchè non è attribuito alla Camera il diritto di cancellare o non dalle liste elettorali quei cittadini che vi siano anche indebitamente iscritti.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda sospendere la deliberazione su quest'elezione.

(La Camera non assente alla sospensione.)

Metto ai voti l'approvazione dell'elezione fatta dal collegio di Recco nella persona del signor Massone.

(La Camera approva.)

NOVELLI, relatore dell'ufficio VI. Tornano alla Camera le elezioni dei collegi di Cuglieri e di Ozieri nella persona dei signori Guillot e Sussarello, state rimandate all'ufficio in seguito alla difficoltà elevatasi circa la qualità di commissario di leva, della quale sono investiti amendue gli eletti di quei collegi; l'ufficio si è fatto carico d'investigare l'indole, le attribuzioni di tale carica, e ne acquistò la convinzione che veramente appartenga all'ordine amministrativo, ed essendo inferiore al grado d'intendente generale costituisca un impedimento alla eleggibilità, ond'è che pensa possano queste elezioni venire annullate.

Sono inoltre da avvertire alcune circostanze speciali intorno alla regolarità delle operazioni elettorali. . .

DABORMIDA. (*Interrompendo*) Domando la parola per una mozione d'ordine.

Mi pare che vi è una quistione da decidere molto importante, che è quella della qualità dei candidati; e siccome dalla definizione di questa può dipendere la soluzione della difficoltà, io chiedo se siano veramente o non impiegati i commissari di leva; poi si discuteranno, se sarà il caso, i particolari delle singole elezioni dall'ordine amministrativo.

NOVELLI, relatore. Riferiva solo questi tre incidenti perchè sono veramente di poco rilievo.

GERBINO. Credo che in ordine all'editto 16 febbraio 1816, e relativamente alle regie patenti 5 dicembre dello stesso anno, non vi possa essere dubbio che l'impiego di commissario di leva debba considerarsi come un impiego semplicemente amministrativo. La cosa è così chiara che io non credo di dover insistere a questo riguardo. Relativamente poi al regio biglietto del 29 dicembre 1852 io farò osservare che, secondo la giurisprudenza di tutti i magistrati, mai un regio biglietto, qualunque interpretazione se gli voglia dare, potrebbe derogare a due precedenti leggi.

NOVELLI, relatore. Rispondo all'onorevole preopinante che quest'osservazione proverebbe precisamente contro il sistema che si vorrebbe sostenere dal signor Guillot, appunto perchè. . .

Vari deputati. (*Interrompendo*) È appunto ciò che disse il preopinante. (*Ilarità*)

QUAGLIA. Io credo che la quistione dipenda unicamente dall'interpretazione delle parole: *ordine amministrativo*, e

delle funzioni del commissario di leva; secondo la maniera più comune in cui suole impiegarsi la parola *amministrazione* si deve essa applicare a chiunque ha la gestione di roba o di danaro; se poi non si vuole ammettere questa distinzione, allora bisognerà estendere questo vocabolo a qualunque *impiego civile*, il che ci condurrebbe ad un assurdo.

Ora, è positivo che il commissario di leva non ha assolutamente nessuna gestione di roba o di danaro; tutte le sue funzioni sono, per così dire, personali; deve registrare infatti, quando si viene a pubblicare la leva, tutte le operazioni che la precedono; è membro e relatore del Consiglio, il quale statuisce sull'attitudine al servizio o sopra i diritti dei giovani iscritti; quando questi sono riconosciuti atti e tenuti alla milizia, sono consegnati al capitano di leva delegato, il quale solo allora ha l'amministrazione o contabilità della piccola loro paga. Ma finchè gl'iscritti destinati all'armata vengano arruolati, e conseguentemente pagati, il commissario di leva non ha da toccare un centesimo; esso non dà nè pane, nè paga; avvi perciò l'uffiziale delegato dal Ministero, e d'altronde questo si fa col concorso del commissario di guerra, ma il commissario di leva non fa che registrare le conclusioni dell'ufficio; e se si tratta di cambi di numero o surrogazione nella quale vi ha qualche sborso, promessa di roba o di danaro, il commissario di leva ha nulla ad immischiarsi se non che per registrare le deliberazioni che prende il presidente del Consiglio; di maniera che io credo che estendere le parole *ordine amministrativo* agli impieghi di cui qui è caso, mi pare che sia dare un'estensione contraria all'interpretazione usuale di questo vocabolo, che solo si dà comunemente alle aziende o gerarchie d'impieghi che ordinano somministrazioni o ricevono sostanze o fondi, come l'amministrazione delle finanze, delle poste, delle polveri, delle gabelle, della zecca, d'artiglieria, ecc. Insomma il commissario di leva è un agente dell'ispezione delle leve, emanazione totalmente personale del Ministero di guerra, e che non ha da rendere nessun conto amministrativo, e non rappresenta che la direzione del personale della leva di una provincia.

Egli è vero che vi sono degli autori di scienza politica, i quali estendono molto questo vocabolo, e si dice che due sono i poteri sovrani: il potere legislativo ed il potere amministrativo; quest'ultimo vocabolo è pareggiato da questi a quello di esecutivo; ma questo non è il senso volgare di questa parola, e non lo è nella legge elettorale che evidentemente parla delle aziende, cioè di corpi con gestione di materie o di fondi.

DURANDO. Ho chiesta la parola principalmente per ripudiare il principio che ci ha esposto il generale Quaglia circa il modo di interpretare la parola *amministrazione*. A suo modo d'intendere non è amministrazione se non quella in cui si maneggia roba o danaro. Ora ciò non mi pare punto conforme al senso che si dà generalmente e praticamente alla parola *amministrazione*. E nel caso concreto io dico che gli è realmente applicabile, e che all'amministrazione propriamente detta si vuol riferire la carica di commissario di leva, persuadendomelo sia la natura delle funzioni ch'esso esercita, sia il contesto del regolamento che vige in questa materia.

Diffatti, che cosa sono le funzioni di commissario di leva? Che cosa è la leva? Prima della rivoluzione francese non esisteva una legge di leva; tutti sanno come si organizzasse a quei tempi l'esercito; ma dopo che si stabilì una legge di leva, questa non è realmente altro che una vera contribuzione, una contribuzione di sangue. . .